



NEWS

# Euroconference

**Edizione di venerdì 6 Giugno 2025**

## CASI OPERATIVI

**Cessione di oro da parte di cittadino straniero residente in Italia**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Imposte differite attive e passive**  
di Viviana Grippo

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Assegnazione agevolata e tassazione in capo ai soci**  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## PATRIMONIO E TRUST

**Trust estero: confermata la soggettività tributaria e i limiti alle agevolazioni**  
di Angelo Ginex

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Regime impositivo dei titoli Pac**  
di Luigi Scappini

## SCENARIO PROFESSIONI

**Credere nei giovani per creare il futuro: Best in Class 2025 – STUDIO NECCHIO**  
di Cristina Turetta - Studio Necchio



## CASI OPERATIVI

### **Cessione di oro da parte di cittadino straniero residente in Italia**

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**ESPERTO AI Risponde - Focus Accertamento 2025**

16 luglio alle 11.00 - iscriviti subito >>



Un cittadino tedesco residente da anni negli Stati Uniti si è trasferito in Italia a decorrere dal 5 agosto 2024.

Al 31 dicembre 2024 ha realizzato un *capital gain* per effetto della cessione di oro detenuto all'estero; inoltre, possiede ulteriori ingenti investimenti di oro all'estero.

Il cittadino tedesco è obbligato a presentare dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno 2024 e a compilare il quadro RW?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Imposte differite attive e passive**

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

### **Poste di bilancio a elevato rischio fiscale**

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Come sappiamo, può verificarsi il **caso in cui nel bilancio d'esercizio siano presenti anche crediti per imposte anticipate e fondi per imposte differite**.

Occorre innanzitutto controllare che **tali voci al 31/12 presentino rispettivamente un saldo DARE e un saldo AVERE**; in caso contrario, oltre alla possibilità di **errata registrazione contabile**, potrebbe essersi verificato il **caso di storno delle imposte per valori superiori a quelli corretti** (capiremo meglio tale affermazione dopo aver approfondito il funzionamento delle imposte anticipate e differite).

Il saldo del **credito per imposte anticipate** e del **fondo per imposte differite**, inoltre, **non deve aver subito movimentazioni durante l'anno**; tali poste vanno movimentate **solo in sede di chiusura del bilancio**, al fine di **caricare le imposte di differite e anticipate di competenza o di stornare quelle di competenza accantonate in esercizi precedenti**.

Le **imposte anticipate** (differite attive) e le **imposte differite** sono originate da **componenti di costo e/o di ricavo di competenza che**, però, esplicano fiscalmente i loro effetti **negli esercizi successivi**.

Sostanzialmente **si stanzia la fiscalità differita** quando si verifica una **differenza tra utile civilistico e reddito fiscale** tale da determinare **una differenza tra le imposte calcolate sull'utile civilistico e quelle determinate su quello fiscale**. Tali differenze possono essere **permanenti o temporanee**. Le **differenze permanenti non determinano tassazione differita**, in quanto esse sorgono in un determinato esercizio e non hanno **nessun effetto negli esercizi successivi**.

Ciò avviene comunemente quando **un costo è fiscalmente non deducibile o un ricavo fiscalmente non imponibile**. Le differenze **temporanee**, invece, determinano **differenze tra le imposte dovute sul risultato civilistico e quelle dovute sul risultato fiscale** che, al contrario di quanto accade per le differenze permanenti, sono destinate ad essere **riassorbite nel calcolo del reddito imponibile degli esercizi futuri**; da qui la necessità di **stanziare la fiscalità differita**. Differenze temporanee si manifestano ogni volta che **un costo o un ricavo**, rispettivamente, viene **ammesso in deduzione**, ovvero viene **tassato in un esercizio diverso** da quello in cui



viene iscritto nel Conto economico (iscrizione civilistica). Per sua natura **una differenza temporanea** determina la variazione del **reddito imponibile di un periodo** e la corrispondente **variazione di segno opposto** nei redditi imponibili dei periodi successivi.

A loro volta, le **differenze temporanee** possono essere:

- **deducibili negli esercizi successivi**, quando comportano la **riduzione dei redditi imponibili futuri** ed un **aumento del reddito imponibile attuale**; in tal caso, saranno dovute imposte correnti per un importo superiore rispetto a quelle che sarebbero state dovute rispetto all'utile civilistico, da cui la **necessità di iscrizione delle imposte anticipate**, in modo da rispettare il principio di competenza economica. **Nel futuro si verificherà l'effetto contrario** e saranno dovute minori imposte correnti **con conseguente storno delle imposte** precedentemente accantonate;
- **tassabili negli esercizi successivi**, quando a causa di esse si verifica un incremento dei redditi imponibili futuri e la **riduzione del reddito imponibile attuale**; ne consegue, quindi, la **necessità di imputare al bilancio d'esercizio le imposte differite**. Anche in questo caso negli esercizi successivi tali imposte saranno stornate, al fine di **neutralizzare le maggiori imposte correnti**

La **contropartita delle imposte** è rappresentata, come detto, da **voci di "credito" o "debito"**.

Sostanzialmente: le imposte anticipate si originano dalle **differenze temporanee deducibili** e rappresentano **imposte pagate anticipatamente** che verranno recuperate negli esercizi successivi, la cui contropartita è **rappresentata da un credito**; le **imposte differite** si originano dalle differenze **temporanee tassabili** e rappresentano imposte che **verranno pagate negli esercizi successivi**, la cui contropartita **sarà rappresentata da un fondo** (voce di debito). Il credito o il fondo che troviamo iscritti nell'immaginario bilancio al 31/12/X che stiamo esaminando derivano proprio dalla **contabilizzazione di tali imposte** (essendone contropartita), con la ovvia conseguenza che **il credito e il fondo non dovranno mai avere**, rispettivamente, **segno AVERE o DARE**.

**Facciamo un esempio: tassazione rateizzata di una plusvalenza di 10.000 euro.** Supponiamo che la stessa sia **realizzata nell'anno X**, la cui aliquota fiscale Ires è **pari al 24%**. Civilisticamente, la **plusvalenza è di competenza dell'anno X**, al contrario l'applicazione della norma fiscale, **articolo 86, Tuir**, ci permette, ricorrendone i requisiti, di **frazionarla in cinque esercizi** a partire dall'anno X; ne segue che **si determinerà una tale situazione**:

Esercizio	Iscrizione civilistica in bilancio	Rateazione fiscale della plusvalenza	Imposte su utile civilistico	Imposte su utile fiscale	Differenza temporanea	I post e Differite
x	10.000	2.000	2.400	480	8.000	1.920
x+1	0	2.000		480	6.000	(480)
x+2	0	2.000		480	4.000	(480)

x+3	0	2.000	480	2.000	(480)
x+4	0	2.000	480	0	(480)
Totale		10.000	1.920	0	0

Nell'anno X, quindi, si rileveranno (carico) le imposte differite necessarie a neutralizzare la rateazione fiscale della plusvalenza.

Imposte differite Ires a Fondo Imposte differite Ires 1.920

Successivamente, negli esercizi da x+1 a x+4, si procederà a **stornare le imposte differite**, al fine di **riassorbire la fiscalità differita**, neutralizzando in tal modo le maggiori imposte "correnti" rilevate a seguito della tassazione della **plusvalenza rateizzata**, la **scrittura contabile per tutti e tre gli esercizi sarà:**

Fondo Imposte differite Ires (SP) a Imposte differite Ires esercizi precedenti  
(CE) 480

Dello stesso importo, ma rilevate in senso contrario, sono le imposte correnti sulla quota di plusvalenza fiscalmente di competenza degli anni da x+1 a x+4.

Facciamo un esempio anche per le imposte anticipate:

Supponiamo che nell'esercizio x venga deliberato un **compenso amministratori per euro 100.000,00** che verrà corrisposto l'anno successivo; verranno rilevate, sulla base dei principi già esposti, le imposte anticipate Ires:

Crediti per impos. Anticip. Ires (SP) a Imposte anticipate Ires dell'esercizio (CE) 24.000,00

**L'anno successivo** l'imponibile fiscale sarà **ridotto dalla deduzione del compenso erogato** e, quindi, si procederà allo **storno delle imposte anticipate**:

#### **Imposte anticipate Ires da esercizi precedenti (CE)**

(SP) 24.000,00 a Crediti per impos. anticip. Ires

La **fiscalità differita** deve essere **stanziata solo a determinate condizioni**. In particolare, le imposte differite **non devono essere contabilizzate**, qualora esistano **scarse possibilità che il debito insorga**; diversamente, le **imposte anticipate non devono essere contabilizzate**, qualora non vi sia **ragionevole certezza del loro futuro recupero**, in caso contrario la **rilevazione è obbligatoria**. Particolare enfasi va data al caso di **imposte stanziate per effetto del realizzarsi di perdite d'esercizio**: la **fiscalità sulle perdite non deve essere iscritta in bilancio**, a meno che



non esista la ragionevole certezza di **ottenere in futuro imponibili fiscali** che potranno assorbire tali perdite **entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili** secondo la normativa tributaria, e che tali perdite derivino da **circostanze ben identificate** che ragionevolmente **non si ripeteranno**.

Per approfondimenti si consiglia la lettura del principio contabile **Oic 25**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Assegnazione agevolata e tassazione in capo ai soci**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Trust

Scopri di più

La riproposizione, ad opera della Legge di Bilancio 2025, della **possibilità di assegnare ai soci i beni immobili**, fruendo di importanti agevolazioni fiscali, **deve tener conto** anche dei **riflessi in capo ai soci assegnatari**, soprattutto per quanto riguarda **le società di capitali**. In primo luogo, va sottolineato che, nell'ambito di questa operazione **non opera la presunzione di distribuzione**, di cui all'[\*\*articolo 47, comma 1, secondo periodo, Tuir\*\*](#), secondo cui **devono essere distribuite per prime le riserve diverse da quelle di capitali**.

Anche se la disapplicazione in questione, secondo quanto precisato nella **circolare n. 26/E/2016**, è limitata alla **differenza** su cui la **società ha pagato l'imposta sostitutiva**, dal punto di vista fiscale la **norma lascia libertà di attingere dalle riserve presenti nel Patrimonio netto della società** (di utili o di capitale), fermo restando il **rispetto degli eventuali vincoli imposti dalla normativa civilistica** ed in particolare **Principi contabili**. Nel caso di utilizzo di riserve di utili **la tassazione in capo al socio è determinata** come segue:

- per la **differenza soggetta ad imposta sostitutiva in capo alla società** (valore normale dell'immobile meno costo fiscale dello stesso) **non vi ha alcuna tassazione in capo al socio assegnatario**, poiché il pagamento dell'imposta da parte della società **rende definitiva la tassazione del predetto differenziale**;
- il **valore dell'immobile preso a riferimento per la determinazione dell'imposta sostitutiva** in capo alla società (valore normale, valora catastale o valore intermedio) costituisce **dividendo in natura in capo al socio**, al netto della **predetta differenza già assoggettata a imposta sostitutiva in capo alla società**.

L'importo soggetto a tassazione costituisce un **dividendo rilevante in capo al socio** e sconta **l'imposta "secca" del 26%**. Si consideri, ad esempio, l'assegnazione di **un immobile con valore catastale pari a 2.000 e costo fiscalmente riconosciuto pari a 1.600**, assegnato ad un socio con **attribuzione di riserve di utili pari a 1.600** (contropartita dello "scarico" del costo fiscale del bene). In tale ipotesi, in capo al socio **l'importo rilevante quale dividendo è pari a 2.000** (valore catastale utilizzato dalla società), **al netto dell'importo tassato in capo alla società con imposta sostitutiva dell'8% pari a 400** (differenza tra valore catastale dell'immobile e costo fiscale dello stesso), con conseguente **tassazione di una somma pari a 1.600** (corrispondente alla



riserva utilizzata a fronte dell'assegnazione).

Potrebbe accadere che **il valore catastale dell'immobile sia inferiore al costo fiscale dello stesso**, con la conseguenza che **non emergerebbe alcuna materia imponibile** in capo alla società (differenza negativa).

Tale situazione, in base alle indicazioni della circolare n. 26/E/2016, **non impedisce l'assegnazione agevolata**, anche se l'assenza di tassazione in capo alla società si riflette sulla **tassazione in capo al socio** che **non potrà dedurre alcun importo dalla propria base imponibile**. Riprendendo l'esempio di prima, si consideri che **l'immobile assegnato abbia un valore catastale pari a 1.500**, fermo restando il **costo fiscale pari a 1.600**. In tale ipotesi, il dividendo rilevante in capo al **socio è pari a 1.500** pur a fronte dell'utilizzo di una **riserva di utili pari a 1.600** (a fronte dello "scarico" del valore fiscale del bene).

Qualora la **società di capitali utilizzi riserve di capitale** a fronte dell'assegnazione del bene, l'unico effetto fiscale in capo al socio **si realizza sul costo fiscale della partecipazione**, il quale viene dapprima **incrementato dell'importo su cui la società ha pagato l'imposta sostitutiva** (differenza tra valore normale e costo fiscale del bene) e successivamente **ridotto in misura pari al valore normale del bene** utilizzato dalla società per l'assegnazione agevolata.

**Se a fronte di tali modifiche, il costo fiscale della partecipazione del socio dovesse scendere sotto lo zero, l'eccedenza è tassata quale dividendo** applicando le medesime **regole illustrate in precedenza**.



## PATRIMONIO E TRUST

## Trust estero: confermata la soggettività tributaria e i limiti alle agevolazioni

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

### Trust

Scopri di più

Con le [risposte a interpello n. 144/E/2025](#) e [n. 145/E/2025](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori e rilevanti chiarimenti in materia di fiscalità dei *trust* esteri, confermando un orientamento che valorizza, ai fini tributari, l'effettiva autonomia del *trustee* e la segregazione patrimoniale del *trust*. I due documenti di prassi affrontano distinti profili applicativi: da un lato, la qualificazione del *trust* come soggetto passivo d'imposta, ai sensi dell'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#); dall'altro, la possibilità di applicare il regime di ritenuta agevolata e l'esenzione da imposizione su plusvalenze in favore di un *trust* fiscalmente residente a Malta.

Il primo interpello, relativo alla fiscalità di dividendi e plusvalenze ([risposta n. 144/E/2025](#)), ha affrontato le conseguenze fiscali derivanti dalla detenzione, da parte del medesimo *trust*, di una partecipazione non qualificata in una società italiana. In particolare, si chiedeva se: i dividendi percepiti dal *trust* potessero beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura dell'1,2% prevista dall'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#); la plusvalenza derivante dall'eventuale cessione della partecipazione potesse rientrare nell'esenzione, di cui all'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997](#).

Sul primo punto, l'Agenzia ha escluso l'applicazione dell'aliquota ridotta, ritenendo che il *trust*, pur soggetto all'imposta sul reddito delle società a Malta per opzione ex [articolo 27D \(1\) dell'Income Tax Act maltese](#), non rientri tra i soggetti indicati dalla normativa italiana, in quanto privo di forma legale societaria, requisito indispensabile anche ai fini dell'applicazione della Direttiva madre-figlia 2011/96/UE.

Diverso esito ha avuto, invece, la seconda questione. In merito alla plusvalenza realizzata dal *trust* residente in uno Stato incluso nella *white list*, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la piena applicabilità dell'esenzione prevista dall'[articolo 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997](#), richiamando l'[articolo 6, D.Lgs. 239/1996](#). In tal senso, il *trust* estero fiscalmente residente in uno Stato a fiscalità ordinaria e con adeguato scambio di informazioni può fruire del regime agevolativo, indipendentemente dalla forma giuridica.

Nel secondo interpello, relativo alla soggettività fiscale del *trust* estero ai fini italiani ([risposta](#)



[n. 145/E/2025](#)), il **disponente italiano** aveva istituito un **trust irrevocabile**, disciplinato dalla legge inglese e **domiciliato fiscalmente a Malta**, con lo **scopo di segregare parte del proprio patrimonio a beneficio della moglie**, della figlia e dei discendenti futuri. L'atto istitutivo esclude espressamente il disponente dalla possibilità di beneficiare del fondo.

La richiesta principale riguardava la **possibilità di riconoscere al trust natura di soggetto passivo d'imposta autonomo, non interposto** rispetto al disponente, in conformità con l'[articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973](#). A sostegno della tesi, veniva evidenziato il **ruolo indipendente del trustee** (autorizzato e vigilato dalla MFSA maltese), la presenza di un “*investment adviser*” svizzero privo di legami con il disponente e di un **protector** indipendente.

L'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che, in presenza di una **segregazione patrimoniale effettiva** e di un **trustee titolare di pieni poteri**, il *trust* può assumere **rilevanza fiscale autonoma**. La conclusione è coerente con i chiarimenti già forniti nelle [circolari n. 48/E/2007, n. 61/E/2010](#) e, da ultimo, nella [n. 34/E/2022](#), le quali **escludono la soggettività** solo nei casi in cui il **trust sia interposto**, ad esempio per assenza di spossessamento reale o per eterodirezione da parte del disponente.

Il parere si fonda su una **valutazione concreta** dell'assetto operativo del *trust*, ribadendo che il potere del *trustee* di amministrare i beni in **autonomia** e la sua soggezione a **responsabilità**, anche in caso di delega, sono **indici fondamentali** per escludere l'interposizione.

Le **due risposte costituiscono un'utile occasione** per ribadire alcuni **principi ormai consolidati** in ambito di **fiscalità** dei **trust esteri**, ponendo in risalto l'approccio sostanzialistico dell'Amministrazione finanziaria: ciò che conta, in ultima analisi, è la concreta attuazione della **segregazione patrimoniale** e la **piena indipendenza gestionale del trustee**.

Tuttavia, emerge ancora una certa **rigidità formale** nella lettura del requisito soggettivo ai fini dell'[articolo 27, comma 3-ter, D.P.R. 600/1973](#), laddove la mancanza della “**forma societaria**” **esclude il trust dal beneficio** della ritenuta **ridotta**, anche in presenza di una tassazione sostanzialmente **equivalente a quella Ires**.

È, pertanto, auspicabile una **riflessione evolutiva** sul piano normativo o convenzionale, per colmare le attuali discrasie tra **forme giuridiche e regimi fiscali effettivi**, nel rispetto del principio di **neutralità fiscale** e dei principi unionali in materia di **non discriminazione** tra **soggetti residenti e non residenti**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Regime impositivo dei titoli Pac**

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

### Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

Il settore dell'agricoltura, in ragione della sua importanza e del ruolo, anche sociale, che svolge, da sempre è supportato da un sistema di **aiuti** a livello **comunitario** definito dalla **Pac** (politica agricola comunitaria).

Scopo della Pac è quello di regolamentare, a livello comunitario il **sistema agricolo** in modo da garantire un equilibrio generale e, tra gli strumenti introdotti, a tal fine, vi sono anche i c.d. **titoli Pac**.

**Obiettivo** dei **titoli Pac** è quello di **garantire** un adeguato **sostegno** a un settore che si caratterizza, da un lato per la **variabilità** e **instabilità** dei **redditi**, variabile derivante dalle **caratteristiche proprie dell'attività che soggiace**, oltre che al **rischio di impresa anche a quello climatico**, e dall'altro per la **redditività media del settore** che si attesta al di sotto di quella proveniente dalle **attività commerciali**.

La **ratio** sottesa ai **titoli Pac**, a prescindere dalle modifiche che nel tempo si sono susseguite sulla **struttura e dinamica dell'erogazione**, è **rimasta uguale**.

Da un punto di vista di **inquadramento fiscale** dell'erogazione dei **titoli Pac** da parte degli **imprenditori agricoli**, è necessario **dividere** i soggetti percipienti in 2 **macrocategorie** che si differenziano a seconda della **modalità di tassazione ordinaria** prevista dal Legislatore.

Come noto, infatti, le **ditte individuali**, le **società semplici** e gli **enti non commerciali**, per le attività agricole dichiarano, per natura, ai sensi di quanto previsto dall'[\*\*articolo 32, Tuir\*\*](#), un **reddito fondiario**; mentre, per le altre forme societarie con cui viene esercitata l'agricoltura **è sempre prevista una tassazione su base analitica** come reddito di impresa.

In passato, l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 114/E/2006**, si è occupata di analizzare la **disciplina** fiscale applicabile all'erogazione dei suddetti **titoli Pac** che, come detto, consistono in aiuti concessi agli imprenditori agricoli, affermando che il percepimento da parte di **imprenditori agricoli individuali, società semplici ed enti non commerciali** è un'**integrazione del reddito** aziendale e quindi, come tale ricompreso nella determinazione



catastale ex [articolo 32, Tuir](#).

Discorso differente per gli altri soggetti che, per natura, dichiarano un **reddito di impresa** derivante dalla **contrapposizione tra ricavi e costi**. In questo caso, l'Agenzia delle entrate, afferma che gli aiuti percepiti, che sono qualificabili quali **contributi in conto esercizio**, concorrono alla **formazione del reddito imponibile**, ai sensi dell'[articolo 85, comma 1, lettera h\), Tuir](#).

A decorrere dal **2007**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), alle **società agricole**, di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), viene concessa la **facoltà di optare** per la determinazione del reddito, secondo le regole di cui all'[articolo 32, Tuir](#).

Il D.L. 213/2007, con cui il Legislatore ha regolamentato le modalità dell'opzione, all'[articolo 3](#), ha precisato che "*Il reddito ... determinato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi è considerato reddito d'impresa*"; inoltre, per **eventuali altre attività** che, seppur agricole ai sensi dell'[articolo 2135, cod. civ.](#), non rientrano nel reddito agrario, si applicano **le ordinarie regole** per la **determinazione del reddito di impresa**.

Per tali soggetti, si ritiene che **i titoli Pac** rientrino nella **tassazione catastale**.

I suddetti **titoli Pac** possono, altresì, essere oggetto di **cessione** da parte **degli imprenditori agricoli** che ne sono titolari; anche in questo caso, la **risoluzione n. 114/E/2006**, afferma che l'operazione determina "*in linea generale, una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione nell'esercizio in cui è effettuata l'operazione di trasferimento.*" Viene, in particolare, affermato che la sopravvenienza **deriva** direttamente dalla **gestione del patrimonio** attinente all'impresa stessa "*i cui proventi sono riconducibili all'esercizio ordinario delle attività agricole di cui all'articolo 32 del TUIR e, conseguentemente, sono da intendersi ricompresi nella determinazione catastale dei redditi agrari*".

In analogia con quanto affermato per la fruizione dei titoli Pac, anche la cessione, nel caso in cui sia effettuata da parte di **società agricole** ex [articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), che dichiarano il **reddito** su base **catastale**, rientrerà nel reddito agrario; **mentre** per le "**ordinarie**" **società** che svolgono attività agricole, per le quali fruiscono dei titoli Pac e che **dichiarano un reddito di impresa** determinato su base analitica, la cessione concorrerà alla **formazione del reddito**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 88, Tuir](#), quale **sopravvenienza attiva**.

Per quanto riguarda le **imposte indirette**, sempre la risoluzione n. 114/E/2006, analizza la fattispecie affermando che la **cessione dei titoli Pac** sconta **registro** e **non Iva**, in quanto tali titoli "*sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il quale non si considerano cessioni di beni "le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro".*" Per effetto del principio di alternatività Iva/registro, alla **cessione dei titoli Pac** si applicherà, ai sensi dell'[articolo 6, Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/1986](#), il registro **nella misura proporzionale** dello **0,50%** da calcolarsi sull'importo dei titoli Pac ceduti **attualizzato nel caso di più annualità** e con



applicazione dei **relativi interessi legali**.



## SCENARIO PROFESSIONI

### **Credere nei giovani per creare il futuro: Best in Class 2025 – STUDIO NECCHIO**

di Cristina Turetta - Studio Necchio

Eventi gratuiti on demand accreditati

### Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani

The European House Ambrosetti TeamSystem Euroconference >>

Partecipare al Best in Class 2025 è stata per noi un'occasione molto importante di condivisione. Una tappa, non un traguardo. Uno spazio di confronto con altri professionisti per riflettere sul nostro percorso e sulla direzione che vogliamo continuare a seguire: quella della formazione, dell'innovazione e dell'attenzione costante alle persone che per noi vengono sempre prima di tutto.



Ci siamo candidati con il desiderio di raccontare chi siamo diventati e l'iniziativa ci ha dato l'occasione per fermarci, guardarci dentro e valorizzare il lavoro che ogni giorno svolgiamo con impegno e passione.

Il riconoscimento ricevuto nell'ambito dell'area Giovani Professionisti ci ha resi particolarmente orgogliosi: è proprio sui giovani che puntiamo da sempre per costruire il futuro del nostro Studio. Io stessa sono la dimostrazione di quanto la struttura creda in queste figure. La mia carriera è iniziata proprio qui, ormai undici anni fa come stagista, alla fine del mio percorso universitario, e oggi ricopro la posizione di *Accounting Specialist Manager* e membro del Board.



Il nostro Studio nasce nel 1999, grazie al fondatore Alessandro Necchio, con una visione chiara: offrire ai clienti un'assistenza multidisciplinare, dall'amministrazione del personale agli aspetti legati alla fiscalità d'impresa, fondata su competenza tecnica, ascolto attivo e accompagnamento continuo. Operiamo su più sedi Padova, Milano, Bologna, Cortina d'Ampezzo e ci stiamo preparando a un'ulteriore apertura a Roma. Ci occupiamo di consulenza fiscale, aziendale e del lavoro, con una particolare specializzazione nel settore food & beverage.

Il nostro valore aggiunto risiede in un team di oltre 50 professionisti, uniti dalla passione per il proprio lavoro e dalla volontà di crescere insieme ai clienti. Prima di tutto però siamo una squadra: crediamo nel valore della condivisione interna, nella crescita professionale dei nostri collaboratori, nella cultura del "fare bene insieme".

Investire sui giovani, per noi, è un metodo. Lo facciamo attraverso percorsi di affiancamento, formazione interna e confronto costante. Ogni nuovo inserimento viene seguito con attenzione e responsabilità: nessuno resta solo, tutti vengono valorizzati. Crediamo nella delega progressiva, nella fiducia e nello spazio da lasciare alla crescita.

Essere selezionati tra le realtà dell'area Giovani Professionisti è stato particolarmente significativo e ci ha confermato che siamo sulla strada giusta.

Il futuro della professione per noi è anche nella capacità di attrarre, motivare e valorizzare le nuove generazioni, creando ambienti di lavoro sostenibili, stimolanti e aperti all'innovazione.

La giornata a Cernobbio, nell'ambito dello *Scenario delle Professioni*, è stata un momento di grande ispirazione. Nel magico contesto di Villa d'Erba abbiamo potuto ascoltare interventi illuminanti che ci hanno lasciato nuove idee e spunti.

L'iniziativa *Best in Class* rappresenta un'importante occasione per valorizzare le eccellenze professionali. Siamo grati per l'opportunità ricevuta e ci auguriamo che esperienze come questa possano continuare a promuovere l'innovazione, la collaborazione e la crescita nel nostro settore.